

# Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC)

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 29 febbraio 2008<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 23 aprile 2008<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**                    Compiti del servizio informazioni civile

Il Consiglio federale designa le unità della Confederazione chiamate ad assolvere i compiti del servizio informazioni civile. Tali unità:

- a. raccolgono le informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e le valutano all'attenzione dei Dipartimenti e del Consiglio federale;
- b. assolvono i compiti informativi derivanti dagli articoli 2, 5–13 e 14–17 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

## **Art. 2**                    Organizzazione del servizio informazioni civile

Il Consiglio federale definisce l'organizzazione del servizio informazioni civile. Subordina al medesimo Dipartimento le unità che assolvono i compiti del servizio informazioni civile.

## **Art. 3**                    Collaborazione e scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile

<sup>1</sup> Le unità del servizio informazioni civile procedono a una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia e si informano reciprocamente su tutti i fatti concernenti i loro rispettivi compiti legali.

<sup>2</sup> Le unità del servizio informazioni civile informano il servizio informazioni militare su tutti i fatti che possono riguardare i compiti svolti da quest'ultimo a favore dell'esercito.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2008 3439

<sup>3</sup> FF 2008 3457

<sup>4</sup> RS 120

<sup>3</sup> Il servizio informazioni militare è obbligato a fornire informazioni alle unità del servizio informazioni civile e le informa spontaneamente quando viene a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna.

<sup>4</sup> Conformemente alle pertinenti norme legali, il Consiglio federale disciplina:

- a. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile, segnatamente allo scopo di garantire una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia;
- b. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile e quelle del servizio informazioni militare;
- c. la collaborazione tra le unità del servizio informazioni civile e i servizi esteri, definendo segnatamente i principi che presiedono all'utilizzo delle informazioni provenienti da servizi esteri ai fini dell'adempimento dei compiti del servizio informazioni civile.

#### **Art. 4** Informazione di altri servizi

<sup>1</sup> Le unità del servizio informazioni civile informano altri servizi della Confederazione e dei Cantoni su tutti i fatti concernenti i compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

#### **Art. 5** Trattamento dei dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a

<sup>1</sup> Le unità del servizio informazioni civile hanno facoltà di trattare i dati personali raccolti in forza dell'articolo 1 lettera a, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità. Se del caso, tali dati possono essere trattati all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i compiti del servizio informazioni civile lo esigano.

<sup>2</sup> Possono trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui all'articolo 1 lettera a e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

<sup>3</sup> In singoli casi possono trasmettere all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, i dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a; può prevedere eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione delle collezioni di dati, quando questa pregiudicasse la raccolta d'informazioni.

#### **Art. 6** Trattamento dei dati personali raccolti in virtù della LMSI

Le disposizioni della LMSI sono in ogni caso applicabili al trattamento e in particolare alla trasmissione dei dati personali che le unità del servizio informazioni civile hanno raccolto in virtù della LMSI nell'adempimento dei loro compiti.

**Art. 7** Protezione delle fonti

Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull'estero.

**Art. 8** Controllo

Gli articoli 25 e 26 capoversi 1 e 2 LMSI sono applicabili a tutte le unità del servizio informazioni civile.

**Art. 9** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 10** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(art. 9)

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 21 marzo 1997<sup>5</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)**

#### *Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 6 capoverso 1, 7 capoversi 2–4, 10, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 15 capoversi 3 e 6, 17 capoversi 1 e 3 nonché 18 capoversi 1 e 5 l'espressione «Ufficio federale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Servizio federale competente».*

#### *Art. 5 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa in un'ordinanza i Dipartimenti e gli altri servizi della Confederazione che assolvono compiti previsti dalla presente legge; designa in particolare l'Ufficio federale cui spetta la pronuncia delle decisioni secondo la presente legge. Esso disciplina la ripartizione dei compiti tra le competenti unità del servizio informazioni civile e gli organi della sicurezza militare in periodo di servizio d'appoggio nonché di servizio attivo.

#### <sup>3</sup> *Abrogato*

#### *Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Dipartimento competente (Dipartimento) cura i contatti con i governi cantonali e collabora con le conferenze governative intercantonali.

#### *Art. 13a cpv. 2 primo periodo*

<sup>2</sup> Esse trasmettono il materiale all'Ufficio federale designato dal Consiglio federale (Ufficio federale). ...

#### *Art. 17 cpv. 7*

#### *Abrogato*

## 2. Legge militare del 3 febbraio 1995<sup>6</sup>

*Art. 99 cpv. 1, 2<sup>bis</sup>, 3 lett. c, 4 e 5*

<sup>1</sup> Il servizio informazioni militare (servizio informazioni) ha il compito di raccogliere e valutare informazioni concernenti l'estero rilevanti per l'esercito, segnatamente sotto il profilo della difesa nazionale, del servizio di promovimento della pace e del servizio d'appoggio all'estero.

<sup>2bis</sup> Può trasmettere agli organi federali preposti al perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- c. la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni nonché con i servizi esteri; approva gli accordi amministrativi internazionali conclusi dal servizio informazioni e provvede affinché divengano esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l'approvazione;

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull'estero.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina la subordinazione del servizio informazioni. Assicura che legalità, opportunità ed efficacia dell'attività del servizio informazioni siano controllate. Il Dipartimento competente stabilisce ogni anno un piano di controllo che è coordinato con i controlli parlamentari.

